

Novità legislativa

La riforma dell'autotrasporto nella legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014) ha introdotto una serie di importanti modifiche alla disciplina normativa dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

Queste, in sintesi, le principali novità apportate alla disciplina dell'autotrasporto di merci su strada dall'1 gennaio 2015.

Nuove definizioni: sono ampliate le definizioni di vettore e di committente ed introdotta quella di sub vettore. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo "associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce". La nuova definizione di committente prevede che lo sia anche un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo "che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto". La definizione di sub vettore identifica lo stesso come l'impresa iscritta all'albo o l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in Italia " che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore".

Limiti alla subvezione: il vettore può avvalersi di sub vettori solo previo espresso accordo con il committente. Eventuali subvezioni non autorizzate dal committente consentono di risolvere per inadempienza il contratto di trasporto concluso tra committente e primo vettore, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. È in ogni caso vietato al sub vettore affidare il trasporto ad un ulteriore sub vettore. In caso di violazione di tale divieto, il contratto il contrat-

to concluso dal sub vettore è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

È prevista una deroga ai principi sopra enunciati per il trasporto di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura di carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi. È concessa in tale caso la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub vettori dopo ogni rottura di carico.

Responsabilità solidale: al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori che operino nel rispetto della legge, è stato introdotto l'obbligo per il committente di verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto la regolarità degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. In caso di subvezione tale obbligo di verifica sussiste anche in capo al primo vettore nei confronti del sub vettore. Nelle fasi iniziali di vigenza della legge è considerata adeguata verifica l'acquisizione del DURC rilasciato non oltre tre mesi prima dell'esecuzione del trasporto. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma (luglio 2015) il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori dovrebbe rendere operativa una banca dati contenente le informazioni dell'INPS, INAIL, Motorizzazione, Assicurazioni e Ministero del Lavoro che permetterà agli organi di vigilanza ed ai commit-

tenti di verificare la regolarità dei vettori. L'omissione di tali verifiche comporta un'obbligazione solidale del committente con il vettore per il pagamento del trattamento retributivo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli enti competenti. Tale obbligo solidale è limitato alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Scheda di trasporto: è stata soppressa la scheda di trasporto. Rimane ferma la corresponsabilità del committente per alcune infrazioni alle norme del Codice della Strada; a tale fine per consentire al committente di limitare la sua responsabilità solidale, a bordo del veicolo deve essere conservato l'eventuale contratto scritto ovvero una dichiarazione attestante che il trasporto è disciplinato da contratto scritto ovvero le istruzioni scritte impartite per l'esecuzione del trasporto.

Costi minimi – fuel e toll surcharge: i costi minimi sono abrogati. Il nuovo comma 4 dell'art. 83 bis prevede ora che nei contratti di trasporti, anche non stipulati in forma scritta, "i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a pubblicare i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto", che non saranno più obbligatori ma conterranno una indicazione di corrispettivi chilometrici considerati adeguati. Elemento di parziale eterodeterminazione delle tariffe contrattualmente pattuite dalle parti è previsto nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni. In questo caso la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante e/o delle tariffe autostradali è adeguata sulla base delle variazioni di prezzo intervenute, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Mediazione obbligatoria: l'esercizio in giudizio di un'azione relativa a controversie in materia di contratto di trasporto o sub trasporto è subordinato al preliminare procedimento di negoziazione assistita. La negoziazione assistita obbligatoria non si ap-

plica all'azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. n. 286/2005.

Le novità legislative introdotte dalla Legge di Stabilità rendono quindi necessaria e urgente una revisione della contrattualistica e delle procedure operative adottate sino ad oggi dalle imprese di trasporto.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Giorgia Martinelli
+39 0461 23100 - 260200 - 261977
gm@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.